

DELIBERA N° 25
25/7/2011



COMUNE DI SERRAMANNA

REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTE -

INDICE

Art.1 Principi generali

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ASSOCIAZIONI

Art. 2 Principi e finalità

Art. 3 Albo della Associazioni

Art. 4 Domanda d'iscrizione all'Albo

Art. 5 Istruttoria e iscrizione

Art. 6 Permanenza nell'Albo e cancellazione

Art. 7 Diritti delle Associazioni

CAPO II- CONSULTE

Art. 8 Istituzione: Consulta delle Associazione e Consulta dei Giovani.

Art. 9 Attribuzioni generali delle Consulte

Art. 10 Composizione

CAPO III - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 11 Istituzione e finalità

Art. 12 Aree di intervento

Art. 13 Attribuzioni della Consulta delle Associazioni. Attività propositiva

Art. 14 Attribuzione della Consulta delle Associazioni. Attività consultiva.

Art. 15 Organi della Consulta

Art. 16 L'assemblea di Area di Intervento

Art. 17 Insediamento delle assemblee di Area

Art. 18 Referente

Art. 19 Presidente della Consulta

Art. 20 Ufficio di Presidenza

Art. 21 Assemblea generale

Art. 22 Attività dell'Assemblea generale

Art. 23 Comitato Direttivo

Art. 24 Durata degli Organi

Art. 25 Regolamento di funzionamento della Consulta delle Associazioni

Art. 26 Sede delle sedute

Art. 27 Disciplina di voto

Art. 28 Disposizione transitorie e finali

CAPO IV - CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 29 Istituzione

Art. 30 Principi fondamentali

Art. 31 Finalità

Art. 32 Attribuzioni della Consulta

Art. 33 Organi

Art. 34 Assemblea

Art. 35 Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 36 Disciplina di Voto

Art. 37 Rimozione dell'incarico e dimissioni

Art. 39 Presidente

Art. 39 Il Consiglio Direttivo

Art. 40 Insediamento

Art. 41 Rapporti con le Istituzioni

Art. 42 Risorse finanziarie

Art. 43 Sede

Art. 44 Durata e Rinnovo

Art. 45 Regolamento interno

Art. 46 Disposizioni transitorie e finali

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli Organismi di partecipazione, quale forme di partecipazione dei singoli o in forma associata dei cittadini, secondo quanto previsto dagli articoli 55, 57 e 58 dello Statuto comunale in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto comunale.

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I ASSOCIAZIONI

Art. 2 Principi e finalità

Il Comune valorizza le libere forme associative volte a favorire lo sviluppo economico, politico e culturale della comunità.

Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti da uno Statuto o da un atto costitutivo, regolarmente adottato a norma di legge. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la partecipazione democratica dei soci e degli aderenti alla vita sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Art. 3 Albo delle Associazioni

E' istituito presso il Comune l'albo delle Associazioni, quale strumento di immediato riconoscimento delle prerogative delle Associazioni previste dallo Statuto comunale.

L'albo delle Associazioni viene aggiornato ogni anno e presentato all'approvazione del Consiglio Comunale ogni cinque anni.

L'albo comprende le associazioni che hanno sede nel comune di Serramanna ed è articolato in quattro sezioni:

- I) Associazioni che operano prevalentemente nel **settore sociale**;
- II) Associazioni che operano prevalentemente nel **settore cultura, istruzione e spettacolo**;
- III) Associazioni che operano prevalentemente nel **settore sport**;
- IV) Associazioni che operano prevalentemente nel **settore ecologia, ambiente e tutela del territorio**.

Art. 4 Domanda d'iscrizione all'Albo

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le associazioni e libere forme associative il cui ambito operativo coincide con il territorio comunale o lo ricomprende, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le libere associazioni devono presentare domanda indirizzata al Sindaco, sottoscritta dal rappresentante legale, nella quale dovrà essere indicato:

- a) La denominazione dell'Associazione e le finalità;
- b) Indicazione della sede legale;

- c) Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione;
- d) Relazione sull'attività svolta o che intende svolgere, se di nuova costituzione, nel territorio;
- e) Approvazione dell'ultimo conto consuntivo.

Alla domanda viene inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, registrati nei termini di legge, e del libro dei soci aderenti all'Associazione.

Art. 5 Istruttoria e iscrizione

L'istruttoria è curata dal responsabile del procedimento e si conclude con un provvedimento espresso dal Funzionario preposto entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

Contro il diniego dell'iscrizione è possibile, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento, presentare istanza di riesame al Segretario comunale, il quale risponde entro 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Art. 6 Permanenza nell'Albo e cancellazione

L'iscrizione all'albo comunale delle Associazioni è da considerare a tempo indeterminato, salvo l'intervento successivo di normative o provvedimenti di organi superiori che dispongano diversamente.

Ogni Associazione è tenuta a comunicare, entro trenta giorni⁴ dall'evento, eventuali modifiche relative agli elementi di cui alle lettere a), b), c), e), dell'art.⁵ del presente Regolamento,

Ogni associazione è tenuta ad inviare i documenti entro il mese di febbraio di ciascun anno pena la cancellazione dall'Albo.

Con decorrenza annuale gli uffici comunali verificano la sussistenza dei requisiti, previsti dalle norme vigenti, che consentono la permanenza dell'iscrizione all'Albo. A tal fine inviano alle Associazioni una richiesta scritta di attestazione della sussistenza di tali requisiti.

La cancellazione dall'Albo è disposta con atto motivato del Funzionario competente, comunicato all'Associazione interessata presso il suo legale rappresentante.

Le cause della cancellazione sono:

- a) Perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione;
- b) Mancata risposta alla verifica biennale di permanenza dei requisiti;
- c) Mancata comunicazione delle modifiche di cui alle lettere a), b), c), e) dell'art.⁵ del presente Regolamento;
- d) Recesso formale dell'Associazione iscritta.

Art. 7 Diritti delle Associazioni

Le associazioni e le libere forme associative, a seguito dell'iscrizione all'Albo, possono:

- a) Aderire alla Consulta delle Associazioni;
- b) Ottenere contributi economici e patrocini per manifestazioni svolte nel territorio comunale o, al di fuori per la promozione dell'immagine del Comune, secondo le modalità previste da apposito Regolamento o dalla normativa vigente;
- c) Ottenere, previa apposite convenzioni, la concessione in uso di locali, beni e servizi comunali volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità;
- d) Essere informate su singole materie inerenti l'attività amministrativa, ed eventualmente informate qualora l'attività interessi i settori di loro specifica competenza.
- e) Essere informate su tutte le questioni di materie di loro specifica competenze.

CAPO II CONSULTE

Art. 8 Istituzione

Per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale, vengono istituite le seguenti Consulte comunali:

- a) Consulta comunale delle Associazioni;
- b) Consulta comunale dei giovani.

Art. 9 Attribuzioni generali delle Consulte

Alle Consulte sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- d) chiedere che impiegati comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art. 10 Composizione

Le Consulte, secondo quanto stabilito dallo Statuto comunale, sono presiedute da un membro della Giunta e formate da due rappresentanti del Consiglio comunale e, relativamente alla Consulta delle Associazioni da rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte nell'Albo comunale mentre, per quanto riguarda la Consulta dei giovani, dai giovani di Serramanna di età compresa tra i 16 e 35 anni.

CAPO III CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 11 Istituzione e finalità

Viene istituita la Consulta comunale delle Associazioni, quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni propositive e di consultazione sull'andamento delle attività del Comune nelle materie in cui operano le Associazioni rappresentate.

La volontà di aderire alla Consulta ed il nominativo del rappresentante devono risultare da apposita deliberazione dell'organismo direttivo di ciascuna associazione una cui copia viene trasmessa agli uffici comunali competenti.

Art. 12 Aree di intervento

La Consulta è suddivisa in quattro AREE, corrispondenti alle sezioni in cui si suddivide l'Albo delle Associazioni, ciascuna con una specifica area di intervento.

-Area sociale. Finalità. Tutela del benessere sociale della famiglia, dell'infanzia, favorire l'integrazione sociale, la solidarietà e i diritti civili, facilitare e garantire l'accesso ai servizi sanitari dei cittadini, prevenzione e sicurezza sociale, favorire le attività ricreative-sociali.

-Area culturale, istruzione e spettacolo. Finalità. Valorizzare il patrimonio storico artistico; favorire la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, dell'istruzione e dello spettacolo; promuovere le tradizioni locali; favorire le attività ricreative-culturali e dell'istruzione.

-Area sport. Finalità. Favorire la pratica sportiva, le attività ricreative-sportive.

-Area ecologia, ambiente e tutela del territorio Finalità. Promuovere la tutela dell'ambiente e favorire le attività ricreative-ambientali.

Con richiesta motivata, la Consulta ha facoltà di proporre all'Amministrazione comunale la modifica delle finalità delle singole aree di intervento, coerentemente con le eventuali modifiche delle attività istituzionali perseguite dalle associazioni rappresentate.

Art. 13 Attribuzioni della Consulta delle Associazioni. Attività propositiva

Ai singoli settori della Consulta sono attribuite le seguenti funzioni di natura propositiva:

- a) Formulazione, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di legge per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, di proposte relative ai bisogni nei settori di rispettiva competenza;
- b) Formulazione di proposte motivate di predisposizione di nuovi regolamenti o modifiche di regolamenti esistenti;
- c) Formulazione di proposte sui programmi e progetti dell'Amministrazione in materia di gestione dei servizi e beni comunali.

Art. 14 Attribuzione della Consulta delle Associazioni. Attività consultiva.

Le singole sezioni della Consulta possono essere chiamate dall'Amministrazione a rendere pareri non vincolanti in occasione di adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alla finalità della Consulta stessa, con particolare riguardo a:

- Adozione o modifiche di regolamenti sulle attività e funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività delle singole sezioni della consulta;
- Deliberazioni concernenti investimenti nei settori di competenza della Consulta.

Art. 15 Organi della Consulta e delle Aree di Intervento

Sono organi di ciascuna Area di Intervento:

- Assemblea di Area;
- Referente.

Sono organi della consulta:

- Presidente;
- Ufficio di Presidenza;
- Assemblea generale;
- Comitato direttivo.

Art. 16 L'Assemblea di AREA di Intervento.

L'Assemblea di Area si compone dal Presidente o da un suo rappresentante in ossequio al precedente art. ~~12~~ ¹³ di ogni forma associativa iscritta nella corrispondente Area dell'Albo comunale delle Associazioni.

Non possono essere nominati componenti dell'assemblea coloro che ricoprono cariche pubbliche.

Ciascun membro dell'assemblea può rappresentare solamente un'associazione aderente.

Art. 17 Insediamento delle Assemblee di Area

L'Assemblea di Area tiene la seduta di insediamento entro un mese dalla nomina.

La prima convocazione viene effettuata dal Presidente della Consulta, che la presiede.

Nella prima seduta l'assemblea provvede all'elezione del Referente, che viene fatta a maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio segreto.

Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Le sedute delle assemblee di Area vengono verbalizzate da un segretario nominato dal Referente, e trasmesse al Presidente della Consulta.

Le decisioni delle assemblee vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, a votazione palese per alzata di mano.

Le assemblee di settore si riuniscono due volte l'anno, con le modalità previste da apposito regolamento interno che la Consulta si doterà.

L'assemblea sarà inoltre convocata qualora ne vi sia formale richiesta scritta e sottoscritta da almeno 1\5 dei suoi componenti.

Art. 18 Referente

Il referente dell'assemblea di Area, eletto con le modalità previste dal precedente articolo, convoca le sedute dell'assemblea.

Il referente presiede le sedute con diritto di voto e con la collaborazione di un segretario garantisce la verbalizzazione delle sedute e la loro trasmissione al Presidente dalla consulta.

Art. 19 Presidente della Consulta

Ricopre la carica di Presidente della Consulta, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, un membro della Giunta.

Il Presidente convoca e presiede, la prima seduta di ciascuna Assemblea di Area.

Il Presidente convoca e presiede, l'Assemblea Generale.

Nella prima seduta dell'assemblea generale il Presidente nomina un Segretario.

Art. 20 Ufficio di Presidenza

L'Ufficio è composto dal Presidente, Vicepresidente e dal segretario.

Il Presidente, tramite l'apposito Ufficio di Presidenza, cura le convocazioni, la verbalizzazione delle sedute, la conservazione e la trasmissione delle decisioni assunte.

Art. 21 Assemblea Generale

L'assemblea generale è composta da tutti i componenti delle Assemblee di Aree aderenti alla Consulta nonché da due consiglieri comunali nominati dal Consiglio, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza.

L'assemblea viene convocata di diritto due volte l'anno, con tempi e modalità previsti da apposito regolamento interno.

E' inoltre convocata quando lo richieda un'Assemblea di AREA con delibera approvata a maggioranza dei 2\3 o qualora lo richiedano, per iscritto, almeno 2\5 dei rappresentanti dell'assemblea generale.

Art. 22 Attività dell'Assemblea generale

L'assemblea generale è competente a discutere e decidere in merito a tematiche riguardanti la Consulta in generale e non singoli settori, ed in particolare:

- Approvazione Regolamento interno di funzionamento della Consulta;
- Approvazione di un testo da inviare all'Amministrazione comunale;
- Invito di personalità con particolari competenze che illustrino determinate questioni di cui l'assemblea deve discutere.

La prima seduta è convocata entro trenta giorni dalla nomina dei Referenti di settore.

Nella prima seduta l'Assemblea provvede a nominare un Vicepresidente tra i rappresentanti delle associazioni diversi dai Referenti.

Il regolamento di funzionamento della Consulta viene approvato con maggioranza assoluta dei componenti, con votazione palese ad alzata di mano.

Le decisioni dell'assemblea generale vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese ad alzata di mano.

Art. 23 Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è un organo collegiale composto dai Referenti di ciascuna AREA e dal Presidente della Consulta.

Il Comitato si riunisce per discutere ed approvare l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea generale e per avanzare proposte che la stessa assemblea è chiamata a deliberare. In particolare il Comitato redige la proposta di Regolamento di funzionamento della Consulta. Il Comitato si riunisce almeno dieci giorni prima della data prevista per le sedute dell'assemblea ordinaria e quando lo richieda il Presidente o almeno due referenti.

Art. 24 Durata degli Organi

Gli Organi della Consulta delle Associazioni, ad eccezione del Presidente e dei consiglieri comunali, hanno durata biennale. In quanto organo dell'Amministrazione la Consulta segue i tempi del Consiglio comunale. Il Consiglio Direttivo prosegue le attività di ordinaria amministrazione in regime di prorogatio per scioglimento o per scadenza naturale o per altre cause, del Consiglio Comunale. Si provvederà con successiva legislatura a riproporre la nuova istituzione o prorogare la Consulta precedente entro 90 giorni.

Art. 25 Regolamento di funzionamento della Consulta delle Associazioni

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e del presente regolamento, l'assemblea generale, su proposta del Comitato direttivo, approva un regolamento interno che disciplini in particolare le seguenti materie:

- modalità e tempistica per le convocazioni delle Assemblee di Area e dell'assemblea generale;
- prerogative dei rappresentanti nelle sedute;
- poteri dei referenti delle assemblee;
- validità delle sedute e delle deliberazioni.

Art. 26 Sede delle sedute

I lavori degli organi della Consulta delle Associazioni vengono espletati in locali che l'Amministrazione comunale metterà a disposizione.

La sede ufficiale della Consulta delle Associazioni è la Casa Comunale.

Art. 27 Disciplina di voto

Il metodo di voto utilizzato è quello palese per alzata di mano.

Viene utilizzato il metodo dello scrutinio segreto nelle elezioni del Referente di Area ed in casi particolari stabiliti dal Presidente o dall'Assemblea.

Le decisioni vengono adottate quando vi è il parere favorevole della metà più uno dei presenti. Chi esprime voto contrario, o si astiene, ha diritto di ottenere che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del suo disaccordo.

L'elezione del Referente di Area che avviene per scrutinio segreto, richiede la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 28 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto comunale e alle disposizioni di legge in vigore.

CAPO IV

CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 29 Istituzione

Viene istituita la Consulta comunale dei Giovani, quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni propositive e di consultazione sull'andamento delle attività del Comune inerenti alle politiche giovanili.

La Consulta Giovanile viene istituita in ottemperanza al recepimento della Carta Europea per la partecipazione giovanile alla vita locale e regionale e seguendone le linee.

L'Amministrazione Comunale aprirà le iscrizioni alla Consulta con apposito avviso pubblico.

Art. 30 Principi fondamentali

I principi fondamentali che caratterizzano l'attività della Consulta Giovanile sono: la democraticità, l'uguaglianza, la partecipazione e la propositività.

Deve essere inoltre caratterizzata e orientata al perseguire l'interazione, l'ascolto e la collaborazione tra individui, il confronto e il lavoro in coordinamento con l'Amministrazione comunale, l'attivazione delle risorse giovanile della comunità.

Art. 31 Finalità

La Consulta Comunale dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Comune di Serramanna in materia di politiche giovanili ed opera in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale. Le finalità che essa intende perseguire sono volte a:

- a. Favorire l'incontro tra i gruppi giovanili, anche informali e le istituzioni locali;
- b. Costituire un canale che permetta di conoscere le realtà giovanili;
- c. Esprimere proposte, promuovere progetti ed iniziative riguardanti i diversi ambiti della comunità giovanile, anche tramite la collaborazione con le associazioni, il volontariato ed i servizi del paese,
- d. Contribuire a diffondere dati ed informazioni per gruppi e singoli che siano interessati alle problematiche del mondo giovanile nei suoi vari aspetti;
- e. Promuovere incontri con organismi analoghi presenti sul territorio provinciale e regionale e raccordarsi con le altre organizzazioni giovanile,
- f. Favorire la costituzione di gruppi di interesse, al fine di organizzare attività di studio e di impegno sociale sulla base di effettivi bisogni culturali e generazionali, compresi quelli non espressi e non organizzati in forma associativa.

Art. 32 Attribuzioni della Consulta comunale dei Giovani

La Consulta Giovanile ha competenze in ogni ambito riguardante le politiche giovanili. Deve pertanto essere propositiva e partecipe nei confronti dell'Amministrazione comunale ogni qualvolta si debbano prendere dei provvedimenti aventi ad oggetto la Comunità Giovanile.

La Consulta giovanile, nell'ambito delle funzioni propositive e di consultazione, ha le seguenti attribuzioni:

- Propone progetti e iniziative nell'ambito culturale, sociale, sportivo, ambientale, dell'istruzione e della formazione riguardanti attività giovanili;
- Esprime pareri non vincolanti su atti a contenuto generale che l'Amministrazione comunale intende porre in essere in materie riconducibili alle politiche giovanili o più in generale alla vita della comunità;
- Promuove incontri con organismi analoghi e altre organizzazioni giovanili.

Art. 33 Organi

La Consulta Giovanile di Serramanna è organizzata in maniera democratica e rappresentativa.

Sono organi della Consulta comunale dei Giovani:

- ❖ l'Assemblea dei membri;
- ❖ -Il Presidente dell'Assemblea;
- ❖ il Consiglio Direttivo.

Ogni carica ricoperta all'interno della Consulta Giovanile è gratuita.

Art. 34 ASSEMBLEA

- componenti

Sono membri dell'assemblea i giovani residenti a Serramanna o domiciliati per motivi di studio o di lavoro di età compresa tra i 16 e i 35 anni che abbiano presentato richiesta scritta di partecipazione alla Consulta.

I giovani che ne faranno richiesta, secondo i tempi e le modalità descritte nell'apposito avviso pubblico, avranno anche l'obbligo di dichiarare di conoscere ed osservare lo statuto comunale e il regolamento della Consulta.

Ogni Associazione iscritta all'Albo comunale delle Associazioni ha facoltà di nominare un suo rappresentante, che possieda i requisiti di età sopra citati.

Non possono far parte dell'Assemblea, soggetti che ricoprono cariche pubbliche, ad eccezione dei due consiglieri comunali nominati dal Consiglio che dovrà garantire, all'atto della nomina, la precedenza a favore di coloro che possiedono i requisiti d'età sopra richiamati.

Sono di volta in volta ammessi, dopo previa richiesta scritta, coloro che soddisfano i requisiti richiesti per la partecipazione.

Coloro che partecipano e arrivano al raggiungimento dell'età massima prevista, il compimento del trentacinquesimo anno d'età, perdono immediatamente il diritto a partecipare alla Consulta Giovanile.

- Organizzazione

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con invito anche non scritto e formale (e-mail, sms, segnalazione su sito o su network).

L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo. Anche il Presidente e l'Assemblea possono proporre eventuali punti all'ordine del giorno ed il Presidente ha tempo due giorni per inviare l'invito agli aventi diritto e l'Assemblea dovrà riunirsi entro cinque giorni, secondo quanto meglio previsto dal Regolamento di funzionamento.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei suoi componenti ed il Presidente dovrà seguire la procedura indicata nel punto precedente.

Ogni seduta richiede la presenza di un Segretario verbalizzante nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Le sedute sono ritenute valide quanto vi è la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in caso contrario la seduta si ritiene sciolta e sarà direttamente fissata la data della nuova convocazione.

I giovani non formalmente iscritti alla Consulta sono ammessi alle Assemblee come uditori senza diritto di voto sulle istanze.

Art. 35 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Consulta. In particolare:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alle proposte di adozione e di modifica del Regolamento funzionamento della Consulta;
- Ratifica l'operato del Consiglio Direttivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;
- Nomina al proprio interno eventuali Commissioni o Gruppi di Lavoro, quando utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali;

Art. 36 Disciplina di Voto

Il metodo di voto utilizzato è quello palese per alzata di mano, Viene utilizzato il metodo dello scrutinio segreto nelle elezioni del Consiglio Direttivo ed in casi particolari stabiliti dal Presidente o all'interno dell'Assemblea medesima. Le decisioni vengono adottate quando vi è il parere favorevole della metà più uno dei presenti. Chi esprime voto contrario, o si astiene, ha diritto di ottenere che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del suo disaccordo. L'elezione del Consiglio Direttivo che avviene per scrutinio segreto, richiede la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 37 Rimozione dall'incarico e dimissioni

Ogni componente può rinunciare in ogni momento alla sua adesione alla Consulta comunicando tempestivamente all'Assemblea la decisione presa. Ogni membro viene considerato automaticamente fuori dalla Consulta Giovanile al compimento del trentacinquesimo anno. Nessun membro dell'Assemblea può essere estraniato o rimosso se non per fatti, atti e comportamenti gravi che vadano a ledere lo spirito di partecipazione e democraticità della Consulta. Tali valutazioni sono di competenza dell'Assemblea che esprime parere con scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 38 Presidente

Il Presidente è un membro della Giunta comunale e presiede le sedute come stabilito dallo Statuto comunale. Inoltre il Presidente, con la collaborazione di un Segretario che nomina nella prima seduta dell'assemblea tra i propri componenti, cura le convocazioni e la conservazione dei verbali.

Art. 39 Il Consiglio Direttivo

All'atto dell'insediamento il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea al suo interno e a maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto da membri dell'assemblea e costituito da un numero di membri compreso tra tre e quindici. Al suo interno viene individuato un referente a tempo con compiti di coordinamento del Consiglio Direttivo, un Segretario verbalizzante, un Tesoriere, secondo quanto meglio specificato nel Regolamento interno.

Disciplina di voto:

Il metodo di voto utilizzato all'interno del Consiglio Direttivo è quello per alzata di mano. Le decisioni vengono adottate quando vi è il parere favorevole della metà più uno dei presenti. Chi esprime voto contrario, o si astiene, ha diritto che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del suo disaccordo.

Il Consiglio Direttivo svolge in particolare le seguenti funzioni:

- Sviluppa le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea;
 - Propone all'Assemblea iniziative mirate alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati;
 - Propone la costituzione di eventuali Commissioni o Gruppi di lavoro, quando utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali;
 - Può affidare a ciascun suo componente la responsabilità su un particolare settore di attività.
- raccoglie le adesioni alla Consulta pervenute al Comune;
 - stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea;
 - mantiene le relazioni con l'Amministrazione comunale;
 - propone all'assemblea il Regolamento di funzionamento della Consulta Giovanile.

Rimozione dall'incarico e dimissioni

I componenti del Consiglio Direttivo che non vi partecipano per più di tre sedute consecutive, senza previa motivata comunicazione, potranno essere rimossi dal loro incarico dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o di rimozione, i nuovi componenti saranno eletti, con maggioranza assoluta, dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria e dureranno in carico fino al rinnovo degli organi esecutivi della Consulta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e si riunisce con cadenza minima mensile.

Art. 40 Insediamento

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco, o da un suo delegato, con procedura formale.

Art. 41 Rapporti con le Istituzioni

I rapporti con l'Amministrazione comunale avvengono tramite il Consiglio Direttivo che presuppone l'interazione tra il Presidente della consulta ed i membri di diritto.

Con cadenza annuale la Consulta procede alla convocazione di un'Assemblea per presentare risultati conseguiti (con relativo rendiconto economico) e programmi futuri (con eventuali budget), di cui fornisce documentazione anche all'Amministrazione comunale.

La Consulta viene invitata a partecipare con un suo rappresentante alle sedute straordinarie del Consiglio Comunale. Nelle sedute ordinarie, specialmente quelle relative al bilancio è invitato espressamente un componente del Consiglio Direttivo.

Il programma annuale dell'attività deve contenere le proposte formulate secondo lo schema: obiettivi, modi, mezzi e risorse finanziarie se necessarie. Tale programma annuale deve essere fatto pervenire all'Ufficio di Segreteria del Comune in via preventiva rispetto alla redazione del Bilancio comunale di previsione e pluriennale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Qualunque proposta straordinaria che la Consulta voglia fare all'Amministrazione, questa deve essere formulata per iscritto e deve contenere al suo interno: obiettivi, modi, mezzi e risorse finanziarie se necessarie. Tale proposta deve pervenire all'Ufficio di Segreteria del Comune.

Art. 42 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di cui si dota la Consulta sono stabilite in sede di bilancio comunale e in quanto tali sono rappresentate in apposito capitolo e facenti parte dell'ambito delle Politiche Giovanili.

Affinché annualmente vengano determinate le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta, questa deve presentare all'Amministrazione (entro il mese di febbraio di ogni anno) un programma annuale delle attività e le relative proposte di spesa, programma che può essere accolto o respinto a seconda delle disponibilità dell'Ente.

Art. 43 Sede

Le attività della Consulta giovanile vengono espletate in locali che l'Amministrazione comunale mette a disposizione.

La sede Ufficiale della Consulta Comunale dei Giovani è la Casa Comunale.

Art. 44 Durata e Rinnovo

In quanto organo dell'Amministrazione la Consulta segue i tempi del Consiglio comunale. Il Consiglio Direttivo prosegue le attività di ordinaria amministrazione in regime di prorogatio per scioglimento o per scadenza naturale o per altre cause, del Consiglio Comunale. Si provvederà con successiva legislatura a riproporre la nuova istituzione o prorogare la Consulta precedente entro 90 giorni.

Qualunque cittadino può fare richiesta di adesione in ogni momento al Comune di Serramanna, purché sottoforma scritta e rispettando i requisiti previsti

Art. 45 Regolamento interno

La Consulta adotta con delibera assembleare un Regolamento interno di funzionamento in ossequio alle norme stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 46 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto comunale e alle disposizioni di legge in vigore